

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Numero 13 in data 21-12-2024

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. – PRESA D'ATTO E
ADOZIONE.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di Dicembre, alle ore 11:00, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria ed in modalità mista, secondo le modalità indicate dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica”, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 09.06.2022. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
BARI ELEONORA	X	
MAZZACCHI FABIO	X	
CURTI ISABELLA	X	
CURTI LORENZO	X	
MAZZA MASSIMILIANO ALEANDRO, MARIA		X
BONARDI MORENO		X
BARI LIA	X	
CURTI MELISSA	X	
ZAGHI DOHA	X	
LOSA SAMANTA		X
GARAU DANIELE		X

Numero totale:

PRESENTI: 7 di cui 3 collegati da remoto (Curti Lorenzo, Mazza Massimiliano, Zaghi Doha)

ASSENTI: 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GIUSEPPE ANGERILLO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ELEONORA BARI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. – PRESA D'ATTO E ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n.100;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, in questo caso 31.12.2023;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che il Comune di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 19.12.2023 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge per l'anno 2022;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata al 31.12.2023 come risultante dagli allegati "A", "B" e "C", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 1, T.U.S.P.;

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESTO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole espresso in data 03.12.2024 ns. prot. 4149 del 13.12.2024, dal Revisore dei Conti sulla presente deliberazione, come risulta dal Verbale allegato all'originale del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/06/17 n. 100 e analiticamente dettagliata negli Allegato "A", "B" e "C", che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
- 4) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP;
- 5) DI DARE ATTO che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- 6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 13 del 21-12-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ELEONORA BARI

Il Segretario
F.to GIUSEPPE ANGERILLO

[@IeX] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
F.to GIUSEPPE ANGERILLO

Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.